



COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

***REGOLAMENTO CONCESSIONE D'USO TEMPORANEO DEI
LOCALI COMUNALI ADIBITI A LUDOTECA***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.59 del 19/12/2024

Indice generale:

- Art.1 Oggetto del regolamento
- Art.2 Struttura
- Art.3 Finalità d'uso dei locali
- Art.4 Soggetti
- Art.5 Richiesta dei locali
- Art.6 Responsabilità ed obblighi del concessionario
- Art.7 Attività coperte da diritti d'autore
- Art.8 Modalità di rilascio dell'autorizzazione all'uso del locale
- Art.9 Priorità nell'uso e nella concessione
- Art.10 Impianti e attrezzature
- Art.11 Tariffe
- Art.12 Cauzione
- Art.13 Inosservanza obblighi
- Art.14 Decadenza concessione
- Art.15 Mancato utilizzo del locale concesso

Art.1
Oggetto del regolamento

Il presente atto disciplina la concessione in uso temporaneo dei locali di proprietà comunale, di cui all'art.2, per attività ludico-ricreative, attività progettuali scolastiche, attività educative, attività educativo-culturali, prevedendo inoltre la possibilità di organizzare feste di compleanno di bambini nei termini di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art.2
Strutture

I locali oggetto del presente regolamento consistono in: locali di proprietà comunale adibiti a Ludoteca, siti Via G. Cabrino n.113-13888 Mongrando.

Art.3
Finalità d'uso dei locali

L'uso dei locali destinati di cui all'art.2, è consentito a favore dei soggetti di cui all'art.3, che ne facciano richiesta per attività ludico-ricreative, attività progettuali scolastiche, attività educative, attività educativo-culturali, prevedendo inoltre la possibilità di organizzare feste di compleanno di bambini esclusivamente con età compresa tra 1 e 8 anni.

Art.4
Soggetti

L'uso dei locali concessi di cui all'art.2, è consentito ad associazioni, fondazioni, comitati, scuole ed altre persone fisiche/giuridiche oltreché a privati cittadini residenti nel territorio comunale di Mongrando. È inoltre consentita, in caso di utilizzo locali per l'organizzazione di feste di compleanno in virtù dell'articolo precedente, la concessione degli stessi a privati cittadini non residenti ma i quali figli risultino frequentare le scuole presenti sul territorio di Mongrando.

Art.5
Richiesta dei locali

La richiesta per la concessione in uso temporaneo dei locali per le finalità di cui all'art.3 dovrà essere presentata all'Ufficio Istruzione del Comune di Mongrando, redatta secondo il modulo "Richiesta concessione in uso temporaneo locali Ludoteca comunale", predisposto dal Responsabile del servizio competente e reso disponibile all'utenza sul sito comunale, con congruo anticipo e, comunque, almeno quindici giorni prima del giorno previsto per l'utilizzo del locale.

La richiesta, debitamente sottoscritta, dovrà contenere, a seconda della tipologia di richiedente (associazione/ente/privato cittadino) :

- la denominazione e la sede dell'associazione/ente richiedente
- il nome, il cognome, l'indirizzo di residenza ed il recapito telefonico del richiedente, del responsabile o del rappresentante legale dell'associazione o ente;
- il giorno e la fascia oraria nei quali si intende utilizzare il locale;
- il tipo di attività che vi sarà svolta e le finalità perseguite, con allegato il programma quanto più possibile dettagliato e quanto ritenuto utile ai fini della esplicitazione della richiesta.

Le richieste pervenute con anticipo inferiore ai 15 giorni saranno prese in considerazione solo compatibilmente con la possibilità da parte del Settore competente di rilasciare l'autorizzazione richiesta.

E' fatta salva la discrezionalità dell'Amministrazione Comunale di concedere o meno l'uso del locale, previa valutazione delle finalità per cui ne viene richiesto l'uso.

I locali, la cui concessione è disciplinata dal presente regolamento, saranno disponibili all'utilizzo, senza ostacolare il normale svolgimento dei servizi scolastici espletati in tale sede, previa autorizzazione del Responsabile del servizio:

- per feste di compleanno esclusivamente nei giorni di sabato e domenica (escluse festività) dalle ore 14.00 alle ore 18.00;
- per attività ludico-ricreative, attività progettuali scolastiche, attività educative e attività educativo-culturali, presentate da associazioni, fondazioni, comitati e scuole, in virtù di orari/giorni accordati con l'Ufficio comunale competente secondo la disponibilità.

Art.6

Responsabilità ed obblighi del concessionario

La concessione in uso temporaneo dei locali pone a carico del concessionario precisi obblighi. In particolare il concessionario:

- è responsabile della condotta e dell'incolumità dei soggetti presenti alle attività per le quali i locali sono concessi (in caso di concessione per l'organizzazione di feste di compleanno di bambini di età compresa tra 1 e 8 anni, così come previsto dall'art.3, è previsto l'obbligo di sorveglianza da parte delle famiglie richiedenti);
- è responsabile della sorveglianza e della conservazione di tutti i materiali e delle attrezzature in dotazione al locale;
- deve osservare la capienza massima prevista per i locali concessi;
- deve osservare i regolamenti e le prescrizioni di pubblica sicurezza ed igiene, nonché il divieto di fumo, per disposto della legge n. 584 del 11/11/1975 e successive modifiche ed integrazioni;
- deve munirsi, a sua cura e spese, di tutte le licenze, nulla-osta e autorizzazioni eventualmente previste, non assumendo il Comune nessuna responsabilità per eventuali omissioni e inosservanze alle disposizioni anzidette;
- deve riconsegnare il locale nelle medesime condizioni in cui è stato preso in uso temporaneo;
- assume tutti gli oneri derivanti da danni causati al locale, agli impianti, alle attrezzature, agli arredi e alle persone durante lo svolgimento delle attività;

Il concessionario ha inoltre :

- l'obbligo di spegnere il sistema di illuminazione nonché di ripristinare l'eventuale sistema di allarme prima di chiudere i locali (qualora il locale ne fosse dotato);
- l'obbligo di provvedere alla pulizia dei locali, compresa l'igienizzazione dei bagni, prima della riconsegna dei locali;
- l'obbligo di provvedere al ritiro delle chiavi in orario d'ufficio ed in accordo con il personale in servizio presso l'Ufficio Istruzione del Comune;
- il divieto assoluto di duplicare le chiavi ricevute e i dispositivi antifurto;
- l'obbligo di riconsegnare le chiavi entro il giorno stabilito dall'Ufficio Istruzione del Comune.

Art.7

Attività coperte da diritti d'autore

Il Comune declina ogni responsabilità nel caso in cui l'attività svolta dal soggetto concessionario del locale comprenda materiale coperto dal diritto d'autore o soggetta ad altri adempimenti previsti dalla legge (ad esempio ENPALS).

In caso di concessione dei locali per mostre con esposizione di opere artistiche d'autore e/o presentazione di libri, qualora l'artista intenda donare al Comune una delle opere presentate, le stesse saranno acquisite al patrimonio dell'Ente con successiva apposita procedura. Resta ferma l'applicazione della tariffa determinata dalla Giunta Comunale.

Art.8

Modalità di rilascio dell'autorizzazione all'uso del locale

Alla richiesta di concessione si darà riscontro entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla presentazione mediante comunicazione scritta (e motivata in caso di diniego) e, comunque, in data utile al fine di consentire ai soggetti richiedenti la necessaria programmazione dell'attività. Il provvedimento potrà essere rilasciato, previa acquisizione del modulo "Richiesta concessione in uso temporaneo locali Ludoteca comunale", predisposto dal Responsabile del servizio

competente e reso disponibile all'utenza sul sito comunale, debitamente sottoscritto e della quietanza di pagamento di quanto dovuto.

Art.9

Priorità nell'uso e nella concessione

Nel caso in cui due o più richiedenti avanzino istanza di concessione per lo stesso giorno, si terrà conto della data e l'orario di arrivo della richiesta al protocollo generale del Comune garantendo, a parità di condizioni, la priorità ai cittadini residenti.

Nel caso in cui la richiesta sia avanzata contemporaneamente da un Ufficio del Comune e da un soggetto esterno, si darà priorità alla richiesta formulata dall'Ufficio comunale.

Art.10

Impianti e attrezzature

Il concessionario non può eseguire lavori di installazione di impianti che comportino manomissioni alle pareti, al soffitto, al pavimento, agli arredi, alle attrezzature e agli impianti in dotazione.

Nei locali concessi in uso è assolutamente vietato applicare con qualsiasi mezzo e qualsiasi strumento, anche in via provvisoria e removibile, materiali informativi o espositivi alle pareti e alle strutture.

E' concesso, ai soggetti terzi, l'utilizzo di propri espositori mobili per materiale informativo e pubblicitario che dovranno essere ritirati il termine dell'iniziativa, al fine di non pregiudicare la disponibilità dei locali, sede di servizi scolastici.

Il concessionario solleva il Comune di Mongrando da qualunque responsabilità in merito alla conservazione di tali attrezzature.

Art. 11

Tariffe

La concessione della disponibilità in uso temporaneo dei locali di proprietà comunale, prevede il pagamento di specifiche tariffe di utilizzo, a titolo di rimborso delle spese generali di funzionamento, stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, prevedendo la possibilità discrezionale nell'adozione di tariffe differenziate tra cittadini residenti in Mongrando e non, oltre a definire l'eventuale ammontare di una cauzione per l'uso del locale.

Non saranno tenuti ad alcun pagamento le Scuole e gli Enti pubblici (salvo che per le spese legate all'utilizzo dell'impianto di riscaldamento da parte di Enti Pubblici).

Il Comune si riserva la facoltà di stabilire, in relazione alla valenza sociale e culturale dell'iniziativa, l'uso delle strutture a titolo gratuito.

Art. 12

Cauzione

Il Comune si riserva la facoltà di prevedere la corresponsione di una cauzione, il cui ammontare sarà da definirsi da parte della Giunta comunale eventualmente in concomitanza all'approvazione delle tariffe per la concessione d'uso temporaneo dei locali. La cauzione, qualora prevista, sarà da versarsi contestualmente al pagamento della tariffa applicata, e sarà cura del Comune, a seguito di accertamento circa le condizioni dei locali utilizzati dal richiedente, provvedere alla restituzione della stessa. In caso di violazione di cui agli artt.5 e 9 del presente Regolamento, il Comune sarà legittimato al trattenimento di quanto versato in termini di cauzione oltre a presentare richiesta di rimborso per danni causati al locale, agli impianti, alle attrezzature ed agli arredi.

Art. 13

Inosservanza obblighi

Qualora il concessionario contravvenga gli obblighi di cui agli articoli precedenti gli verrà addebitato, oltre all'applicazione del normale canone d'uso e di cauzione (se applicata), il

risarcimento di eventuali danni arrecati alle strutture, alle attrezzature, agli arredi e agli impianti del locale. Il concessionario perderà, inoltre, il diritto di ottenere in futuro l'uso dei locali per analoghe iniziative.

Al termine dell'iniziativa l'Amministrazione Comunale si riserva di provvedere ad un sopralluogo per la verifica dello stato dei locali, da effettuarsi a cura del Responsabile dell'Area Cultura Scolastica, Socio educativa-Assistenziale, Amministrativa e Sport del Comune di Mongrando (o suo delegato) e del concessionario o suo rappresentante all'uopo indicato.

Il concessionario può richiedere un sopralluogo precedente all'uso, sempre al fine di una verifica dello stato dei luoghi.

Art. 14

Decadenza concessione

Senza pregiudizio del risarcimento o indennizzo per danni arrecati, il Comune di Mongrando avrà il diritto di promuovere la decadenza della concessione nei seguenti casi:

- a) per diversa utilizzazione del locale da parte del richiedente rispetto a quella comunicata e autorizzata (inclusa indicazione difforme circa l'età anagrafica del bambino festeggiato in caso di organizzazione festa di compleanno);
- b) per sub-concessione totale o parziale del locale, delle strutture, delle attrezzature, degli impianti o degli arredi concessi in uso;
- c) per danneggiamenti evidenti al locale.

Art. 15

Mancato utilizzo del locale concesso

Nessun indennizzo verrà corrisposto per la sopravvenuta impossibilità di utilizzo del locale, quando questa sia dovuta a causa di forza maggiore, a guasti improvvisi non immediatamente riparabili e/o, comunque, ad eventi imprevisi o fortuiti, non imputabili al Comune, che impediscano il funzionamento degli impianti e servizi del locale o degli spazi comunali, in modo tale da compromettere la manifestazione cui viene adibito il locale concesso.

In tal caso il Comune sarà tenuto al solo rimborso della somma percepita.

Il mancato utilizzo del locale per causa imputabile al concessionario non comporta nessun obbligo alla restituzione del canone versato al Comune.